

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5124 del 27/10/2020
Oggetto	D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 quater - Elle-Elle s.n.c. di La Porta Mariano e Figli, con sede legale in Via Pavirana 2274 a Cesena (FC) e installazione in Via 11 Settembre 31/A a Longiano (FC). Rilascio dell'Autorizzazione Integrale Ambientale
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5282 del 27/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno ventisette OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 29 quater – Elle-Elle s.n.c. di La Porta Mariano e Figli, con sede legale in Via Pavirana 2274 a Cesena (FC) e installazione in Via 11 Settembre 31/A a Longiano (FC).
Rilascio dell'Autorizzazione Integrale Ambientale

LA DIRIGENTE

Visti:

- la Parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 21/04 del 11/10/2004 modificata dalla L.R. n. 9/2015 che attribuisce, prima alle Province e poi ad Arpae -SAC (Struttura Autorizzazione e Concessioni) come individuata dalla Legge Regionale di riordino istituzionale n. 13/2015 le funzioni di Autorità Competente in materia di A.I.A.;
- la Determina di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 che rende obbligatorio l'uso del portale IPPC per la trasmissione tramite procedura telematica delle istanze relative ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale;
- la DECISIONE DI ESECUZIONE UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018 con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti (denominato BAT conclusion) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17.08.2018;

Vista l'istanza finalizzata al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale presentata, tramite Portale IPPC-AIA, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. dalla ditta Elle-Elle s.n.c. di La Porta Mariano e Figli in data 11.09.2019 (PG/2020/140683) per la gestione dell'installazione sita in Via 11 Settembre 31/A a Longiano (FC);

Precisato che la pratica di rilascio di A.I.A. ha avuto il seguente iter istruttorio:

1. in data 23.09.2019, con comunicazione PG/2019/145737, lo scrivente Servizio ha comunicato agli Enti ed alla Ditta proponente, l'esito negativo della verifica di completezza;
2. in data 25.11.2019 la ditta ha presentato nuovamente l'istanza, completa, acquisita al PG/2019/181737;
3. in data 10.12.2019 con nota PG/2019/189817 è stato dato avvio del procedimento;
4. in data 10.12.2019 con nota PG/2019/189826 lo scrivente Servizio ha chiesto al Servizio Territoriale di questa Agenzia di effettuare l'istruttoria del procedimento, utile per la predisposizione di una eventuale richiesta di integrazioni;
5. sul BURERT n.430 del 27.12.2019 è stato pubblicato l'annuncio dell'Avvio del Procedimento di rilascio di AIA, come previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
6. in data 09.01.2020 con nota PG/2020/3009 è stata convocata la prima seduta della Conferenza di Servizi;
7. in data 04.02.2020 è pervenuto il parere favorevole condizionato del Comune di Longiano acquisito al PG/2020/17493;
8. in data 05.02.2020 si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi conclusasi con richiesta di integrazioni;
9. in data 11.02.2020 con nota PG/2020/21420 il Servizio Territoriale di questa Agenzia ha formalizzato le richieste di integrazioni esplicitate in sede di conferenza;

10. in data 12.02.2020 con nota PG/2020/23199 sono state chieste integrazioni alla ditta la quale, in virtù di quanto disposto dalla DGR 211/2020 in conseguenza del periodo emergenziale causa COVID-19, ha chiesto la proroga per la trasmissione degli elaborati richiesti fino al 26.07.2020;
11. in data 20.07.2020 con nota acquisita al PG/2020/104075 e in data 01.09.2020 con nota acquisita al PG/2020/125141 la ditta ha trasmesso le integrazioni richieste;
12. in data 23.09.2020 con nota PG/2020/136949 è stata convocata la seconda seduta della Conferenza di Servizi;
13. in data 30.09.2020 si è tenuta la Conferenza di servizi nella quale sono stati acquisiti i pareri definitivi e approvata la bozza di AIA;
14. in data 05.10.2020 con nota PG/2020/142658 è stata inviata la bozza di AIA al proponente che, in data 07.10.2020, con nota acquisita al PG/2020/144138, ha dichiarato di non avere osservazioni in merito;

Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17/11/2008 e n. 155 del 16/02/2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

Tenuto conto che in sede di richiesta di rilascio dell'AIA la Ditta proponente ha pagato le spese istruttorie in misura pari a 1.160,00 €, mentre dal calcolo delle medesime, così come riportato nell'Allegato al presente atto, risulta una cifra pari a 3.200,00 €, e che pertanto ne verrà chiesto il conguaglio;

Precisato che l'istruttoria di rilascio di AIA ha esaminato e valutato quanto stabilito dalla DECISIONE DI ESECUZIONE UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018 con la quale sono state approvate le conclusioni sulla migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti (denominato BAT conclusion) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 17.08.2018;

Acquisito al PG n. 148565 il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della ditta;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la ditta Elle-Elle s.n.c. di La Porta Mariano e Figli, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 22/09/2020, acquisita al prot.PR_FCUTG_Ingresso_0064830_20200922, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- “4. *Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.*”;
- “4-bis. *Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]*”;

Acquisite in data 22.09.2020, PG/2020/135690 le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della ditta Elle-Elle s.n.c. di La Porta Mariano e Figli sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

Precisato che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:

- autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

Ritenuto pertanto, visto quanto sopra premesso e gli esiti della Conferenza di Servizio, provvedere al rilascio dell'AIA per l'installazione in questione;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01/01/2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Viste:

- la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Luglio 2018, n. 1181 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna (ARPAE)", ai sensi della L.R. n.13/2015;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 114 del 19/11/2019, con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabilità del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 in riferimento al procedimento di rilascio di AIA di che trattasi;

Vista la proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dalla Responsabile di Procedimento Dott.ssa Tamara Mordenti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 in riferimento al medesimo procedimento;

Su proposta della Responsabile di Procedimento,

DETERMINA

1. di **rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Elle-Elle s.n.c. di La Porta Mariano e Figli con sede legale in Via Pavirana 2274 a Cesena (FC) e installazione sita in Via 11 Settembre 31/A a Longiano (FC) per lo svolgimento dell'attività IPPC riconducibile al punto 5.5 dell'allegato VIII del D.Lgs. n. 152/06 Parte II Titolo III-bis;
2. di **approvare** "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale" ed il "Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione" nel testo che risulta dall'Allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di **dare atto** che l'Allegato 1 alla presente Determinazione è stato predisposto tenendo conto delle valutazioni in premessa riportate;
4. di **stabilire** che il Gestore, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, provveda a corrispondere il conguaglio delle spese istruttorie per una cifra pari a € 2.040,00 (€ 3.200,00 - € 1.160,00);

5. di **stabilire** che, nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria già prestata deve essere adeguata in riferimento alla validità e alle disposizioni contenute nel presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- 5.1. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a **€ 30.000,00**;
 - 5.2. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della presente AIA maggiorata di due anni;
 - 5.3. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - 5.3.1. reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - 5.3.2. fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - 5.3.3. polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - 5.4. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - 5.5. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - 5.6. le dichiarazioni di cui alle lettere 6.4 e 6.5 sopra riportati dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
 - 5.7. il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta l'inefficacia dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la sua revoca, previa diffida;
6. di **stabilire** che l'**efficacia** del presente atto è subordinata:
- 6.1. al conguaglio delle spese istruttorie così come disposto al precedente punto 4.;
 - 6.2. all'accettazione delle Garanzie finanziarie presentate conformemente al precedente punto 5.;

7. di **revocare, a decorrere dalla data di accettazione delle garanzie finanziarie disposte dal presente atto,** la seguente autorizzazione già di titolarità della Ditta:

7.1. determinazione di Arpae n. DET-AMB-2017-2048 del 20/04/2017 avente ad oggetto "Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta ELLE-ELLE S.n.c. di La Porta Mariano e figli con sede legale in Cesena, Via Pavirana n. 2296. Autorizzazione unica per la gestione dell'impianto di messa in riserva di rifiuti pericolosi sito in Longiano, Via 11 Settembre n. 31/a."

8. di **stabilire**, in relazione alla validità dell'autorizzazione, che:

8.1. il presente atto, ai sensi dell'articolo 29-octies, è soggetto a riesame con valenza di rinnovo:

8.1.1. entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione, fatto salvo quanto predisposto dalla DECISIONE DI ESECUZIONE UE 2018/1147 della Commissione Europea del 10.08.2018, in quanto già implementato nel presente atto;

8.1.2. quando sono trascorsi 12 anni dall'efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;

8.2. il presente atto è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies comma 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;

8.2.1. a seguito della comunicazione di avvio del Riesame da parte dell'autorità competente il gestore dovrà presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;

8.2.2. qualora l'autorità competente non provveda alla comunicazione di avvio di cui al punto precedente, il gestore dovrà comunque presentare tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione **entro 12 anni dalla data di efficacia del presente atto**;

8.2.3. fino alla pronuncia in merito al riesame dell'autorità competente, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

9. di **approvare** inoltre, ai sensi di legge, i seguenti punti:

9.1. il gestore deve condurre l'installazione con le modalità previste nel presente atto e nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";

9.2. il gestore è tenuto a comunicare preventivamente le eventuali modifiche necessarie all'installazione (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I), del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. all'Arpae territorialmente competente utilizzando il sito web dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. L'Autorità Competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 29-nonies. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione;

- 9.3. ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'installazione, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro 30 giorni** ad Arpaе anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 9.4. il gestore dovrà informare, ai sensi dell'art. 29 nonies comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., comunque l'Arpaе di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuarsi prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
10. di **precisare** che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale ricomprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni settoriali:
- autorizzazione allo smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
11. di **stabilire** che il Gestore deve rispettare i limiti, le prescrizioni, le condizioni e gli obblighi indicati nell'Allegato 1 "Le condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale";
12. di **precisare** che Arpaе esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. al fine di verificare la conformità dell'installazione alle sue condizioni;
13. di **stabilire** che il Gestore è tenuto a versare direttamente ad Arpaе le spese occorrenti per le attività di controllo programmato, previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo dell'installazione, e determinate dalla D.G.R. n. 1913/2008, dalla D.G.R. n. 155/2009 e dal D.M. 24/04/2008;
14. di **precisare** che Arpaе, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;
15. di **precisare** che é fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
16. di **dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
17. di **precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
18. di **fare salvi**:
- 18.1. i diritti di terzi;
 - 18.2. quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - 18.3. quanto previsto dalle norme antincendio;

19. di **precisare** che l'estratto del presente atto sarà pubblicato sul BURERT a cura del SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio con le modalità stabilite dalla Regione Emilia-Romagna;
20. di **precisare** che il presente atto e il relativo Allegato 1 saranno pubblicati sul Portale Regionale IPPC-AIA a cura del SAC di Forlì – Cesena di Arpae;
21. di **stabilire**, inoltre, che copia del presente atto venga trasmessa alla ditta Elle-Elle s.n.c. di La Porta Mariano e Figli, al Servizio Territoriale di Arpae, al Comune di Longiano, all'Azienda USL della Romagna sede di Cesena.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena – Area Est
Mariagrazia Cacciaguerra

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.